

STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE E-SPORT ITALIA

Art. 1

E' costituito, ai sensi dell'art. 39 del Codice Civile, un Comitato denominato: "COMITATO PROMOTORE E-SPORT ITALIA" di seguito denominato brevemente "Comitato", con sede in Roma, via Cardinal De Luca, 1, sc. B, int. 5, il quale è retto dalle statuizioni del presente statuto.

Il Comitato potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Potrà inoltre convenzionarsi con altri Enti, Comitati, Associazioni e Società che perseguano analoghi scopi sul territorio italiano.

La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Il Comitato, che non ha finalità di lucro, si ispira ai principi dell'ordinamento sportivo emanati dal C.O.N.I. e dal C.I.O. e ha per scopo:

- di promuovere, praticare e propagandare l'attività degli sport elettronici, detti anche E Sports (dall'inglese electronic sports), e-Sports o semplicemente esports, che consiste nella pratica dei videogiochi e simulatori a livello competitivo organizzato senza limitazioni di genere o tipo, purché in linea e nel rispetto dei principi etici e morali dello sport come indicati dal C.I.O. e dal C.O.N.I.
- di promuovere a livello internazionale la fondazione ed il riconoscimento da parte del C.I.O. di una Federazione Internazionale degli E Sport, in linea con i principi dell'olimpismo e rispettosa delle regole del C.I.O.
- di promuovere in Italia il riconoscimento di una Federazione Sportiva degli E Sports da parte del C.O.N.I. svolgendo temporaneamente, per raggiungere tale obiettivo, anche le seguenti attività:
 - A) Aggregare giocatori di videogame con preferenza per i giochi potenzialmente "olimpici".
 - B) Creare una rete fra Enti sportivi già esistenti e nuovi (supportandone la creazione) operanti nelle specialità sportive e nei videogames.
 - C) Supportare organizzativamente iniziative di altri enti, associazioni e/o istituzioni nella realizzazione di tornei locali, nazionali ed internazionali.
 - D) Diffondere una cultura del videogioco sportivo responsabile, ovvero attivo sulla centralità dell'equilibrio psicofisico degli appassionati e sulla educazione al rispetto delle regole specialmente in ambito scolastico e sociale.
 - E) Formare le figure tecniche richieste da questo tipo di attività sportiva: Allenatori, Direttori Sportivi, Arbitri, Tecnici installazione e gestione di hardware e software, giocatori a partire dal livello dilettantistico, giocatori semi-professionisti e professionisti, Organizzatori di Eventi, etc.

- F) Sviluppare contatti e accordi a livello internazionale promuovendo lo scambio di esperienze e l'organizzazione di eventi.
- G) Partecipare, mediante la formazione di squadre, a gare, tornei, campionati; indire campionati, manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport elettronico;
- di realizzare un proprio <<Centro Studi>> ponendosi in relazione con le Istituzioni Scolastiche, Universitarie ed educative in genere al fine di sviluppare protocolli e ricerche dirette ad individuare le opportunità di utilizzo e sviluppo degli E Sports in senso educativo ed inclusivo, come fase di avvicinamento/completamento dello sport <<fisico>> e per prevenire l'abuso e le conseguenze dannose per la salute fisica e psichica dei giovani;
 - di operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione di operatori volontari e/o professionali, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

Il Comitato potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali strumentali, purché correlate agli scopi di cui sopra.

Il Comitato potrà, inoltre, promuovere iniziative, con finalità sociali e sportive dilettantistiche, con Enti locali ed utili al raggiungimento delle sopraddette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso il Comitato non potrà operare in contrasto con le disposizioni emanate dal C.O.N.I. e dal C.I.O.

La sua durata è temporanea e cesserà entro l'anno successivo ai Giochi Olimpici 2028, fermo restando che tale scadenza non è di per sé limitativa di atti successivi necessari al completamento degli scopi del Comitato.

Art. 3

Il Comitato è inizialmente costituito dai fondatori, intervenuti al momento dell'atto costitutivo.

Possono partecipare altresì al Comitato persone fisiche, giuridiche o Enti comunque interessati al perseguimento degli scopi del Comitato, la cui ammissione è deliberata dall'Assemblea. Coloro che richiedano di essere ammessi a partecipare al Comitato, accettano, con la richiesta, gli effetti degli atti compiuti anteriormente alla propria ammissione.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari o contenziosi con il C.O.N.I.

L'adesione al Comitato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso. Ciascun componente può recedere dal Comitato previa dichiarazione del recesso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi presso la sede del Comitato.

Il recedente rimane comunque responsabile di tutti gli atti compiuti per il periodo di appartenenza al Comitato ai sensi degli articoli 40 e 41 del Codice Civile.

Qualora uno o più componenti del Comitato vengano per qualunque motivo a mancare, la responsabilità della conservazione dei fondi raccolti e la salvaguardia della loro destinazione allo

scopo per il quale il Comitato è stato costituito, continua a far carico sui membri del Comitato rimasti.

Art. 4

Gli Organi del Comitato sono:

- L'Assemblea dei componenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5

L'Assemblea dei componenti è ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile di ciascun anno.

La convocazione di assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un terzo dei componenti, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente del Comitato proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'adunanza, o in caso di urgenza, anche mediante comunicazione telegrafica, posta elettronica o a mezzo fax effettuata con anticipo di almeno 24 ore.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria delibera in ordine a:

1. approvazione dei bilanci preventivi e d'esercizio;
2. approvazione dei programmi delle attività connesse alle finalità del Comitato;
3. qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine a :

1. modifica al presente atto costitutivo;
2. ammissione di nuovi componenti del Comitato;
3. elezione del Presidente o dei componenti del Consiglio Direttivo, nel caso di necessità di reintegrare l'organo;
4. elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore Unico dei Conti nel caso di necessità di reintegrare l'organo;
5. proposta di scioglimento del Comitato e devoluzione del patrimonio;
6. ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservato dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria o straordinaria del Comitato tutti i componenti.

E' ammesso il voto per delega, ma ciascun componente potrà rappresentare solo un altro componente.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato ed in caso di sua assenza o impedimento da un componente nominato dall'Assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea chiama un componente o un terzo a fungere da segretario.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Sono ammesse riunioni in tele o video conferenza.

L'Assemblea, nella sua prima riunione, nominerà i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Il Comitato è retto ed amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente del Comitato e da un numero di membri da due a quattro, secondo quanto stabilito dalla stessa assemblea.

Può inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del suo ambito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino allo scioglimento del Comitato, salvo revoca da parte dell'Assemblea.

In caso di dimissioni di uno o più membri, i dimissionari devono essere sostituiti, mediante convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Sino a che l'Assemblea del Comitato non provveda alla costituzione del Consiglio Direttivo mediante la definizione della sua composizione e nomina dei membri, i compiti e le funzioni del Consiglio Direttivo sono svolti dal Presidente del Comitato.

Sono ammesse riunioni in tele o video conferenza.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) proporre all'Assemblea il programma delle attività istituzionali e delle iniziative correlate;
- b) deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- c) proporre gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- d) decidere tutte le questioni che interessano il Comitato e i componenti;

- e) curare la gestione e il buon andamento finanziario del Comitato, predisponendo inoltre un piano di spesa dell'evento, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di utilizzo di dette risorse, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il bilancio d'esercizio e quello complessivo delle attività svolte per il raggiungimento dello scopo, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- f) definire l'organico della struttura operativa del Comitato e stabilire i rapporti di collaborazione, anche su base volontaria, di lavoro e gli incarichi professionali; potrà inoltre, al fine di un miglior funzionamento della gestione, istituire dei settori interni o degli uffici stabilendone i compiti ed assegnando le occorrenti risorse umane;
- g) aprire e curare i rapporti con gli Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del Comitato;
- h) costituire Commissioni e Gruppi di studio e di lavoro.

Il Consiglio Direttivo, anche tra i propri componenti, potrà delegare alcune attività allo stesso riservate dal presente Statuto o dalle leggi vigenti in materia.

Art. 8

Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio e dura in carica sino alla delibera di scioglimento del Comitato stesso.

Il Presidente inoltre:

- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
- propone i componenti del Comitato d'Onore.

In caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate da un componente scelto dal Presidente stesso o, in mancanza, dal componente più anziano di età.

In caso di assenza o impedimento definitivo, ovvero in caso di dimissioni, il componente di cui al comma precedente convocherà entro 15 giorni l'Assemblea straordinaria per procedere a nuova elezione.

Art. 9

L'Assemblea stabilisce la nomina di un organo di controllo - Collegio dei Revisori dei Conti ovvero Revisore Unico dei Conti.

Nel primo caso il Collegio dei Revisori è formato da quattro membri effettivi nominati dall'Assemblea dei componenti, di cui uno viene nominato Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dall'incarico di uno o due membri effettivi.

Tutti i Revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per svolgere le funzioni loro ascritte.

L'organo di controllo rimane in carica fino allo scioglimento del Comitato e, in caso di carenza, può essere reintegrato attraverso la nomina di altri professionisti aventi i requisiti sopra richiamati.

All'organo di controllo sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificatamente: accertare la regolare tenuta della contabilità, verificare e controfirmare il bilancio d'esercizio, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso gli Istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

L'organo di controllo assiste obbligatoriamente all'Assemblea dei componenti. Deve essere altresì informato delle riunioni del Consiglio Direttivo cui può presenziare.

Art. 9 BIS

Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre persone scelte anche tra i non soci. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili. Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci, tra questi e il Comitato o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio giudica secondo equità.

Art. 10

Il patrimonio del Comitato sarà costituito mediante:

- a) contributi conferiti dai componenti del Comitato o da privati;
- b) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno delle attività del Comitato;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali e sussidiarie;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia;
- h) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano al Comitato per il raggiungimento delle proprie finalità a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui il Comitato potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.

Art. 11

Alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2, oppure in caso di mancato raggiungimento dello scopo, l'Assemblea dei componenti del Comitato ne delibera lo scioglimento, con l'approvazione del bilancio complessivo delle attività svolte per il raggiungimento dello scopo, indicando i criteri per la liquidazione delle eventuali attività e/o passività residue.

Le eventuali somme residue saranno devolute al C.O.N.I. o alla Federazione Italiana degli E Sport che dovesse ottenere il riconoscimento da parte del C.O.N.I.

Art. 12

L'Assemblea dei Componenti può costituire il Comitato d'Onore, con funzioni celebrative e di rappresentanza, i cui membri saranno scelti tra personalità di rilievo istituzionale, nonché esponenti del mondo dello sport e della cultura, sentito il parere del C.O.N.I. e degli Enti eventualmente interessati.

L'Assemblea dei Componenti può altresì nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario e/o uno o più Soci d'Onore del Comitato.

Se nominato, il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Componenti.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto costitutivo saranno applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 del Codice Civile, nonché le normative vigenti sugli Enti senza scopo di lucro e, nei limiti di compatibilità, i regolamenti emanati dal C.O.N.I.